COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 8.4.2016
COM(2016) 209 final

2013/0091 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

riguardante la

posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI

2013/0091 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

riguardante la

posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI

1. CONTESTO

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio (documento COM(2013) 173 final – 2013/0091 COD))	27.3.2013
Data del parere del Comitato economico e sociale europeo:	n/p
Data della posizione del Parlamento europeo in prima lettura:	25.2.2014
Data di trasmissione della proposta modificata:	n/p
Data di adozione della posizione del Consiglio:	10.3.2016

2. FINALITÀ DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

La proposta mirava a **conformare Europol alle prescrizioni del trattato di Lisbona**, istituendo con regolamento il quadro normativo di Europol e introducendo un meccanismo di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo di concerto con i parlamenti nazionali. La proposta intendeva inoltre **aumentare l'efficienza, l'efficacia e l'obbligo di rendere conto di Europol**. Questo obiettivo doveva essere raggiunto potenziando le capacità analitiche di Europol e l'avvio di azioni operative da parte degli Stati membri e, al tempo stesso, rafforzando ulteriormente il regime di protezione dei dati applicabile all'agenzia Europol. Al fine di migliorare l'efficienza, e in linea con l'approccio comune sulle agenzie decentrate dell'UE, la proposta prevedeva la fusione di Europol e l'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL). Infine, la proposta allineava la governance di Europol ai principi enunciati nell'approccio comune sulle agenzie decentrate dell'UE.

3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO

In occasione del trilogo del 26 novembre 2015 i colegislatori hanno raggiunto un accordo politico, che è stato approvato dal COREPER il 27 novembre 2015 e dalla commissione LIBE il 30 novembre 2015.

Le principali differenze fra la posizione comune e la proposta iniziale della Commissione sono esposte in appresso.

Fusione di Europol e CEPOL (titolo, articolo 1)

A seguito dell'ampia e forte opposizione espressa nelle formazioni del Consiglio e nella commissione LIBE alla fusione di CEPOL ed Europol, la Commissione ha deciso di rinunciare a tale aspetto della sua proposta legislativa. Nel frattempo è stato adottato un regolamento che riforma CEPOL. Di conseguenza, il testo della posizione comune non contiene alcun riferimento alla fusione.

Unità addetta alle segnalazioni su Internet (articolo 4)

La posizione comune stabilisce le disposizioni necessarie per il funzionamento dell'unità addetta alle segnalazioni su Internet (IRU), che è una delle principali misure antiterroristiche finalizzate a ridurre il volume e l'accessibilità della propaganda terroristica online. L'IRU era un nuovo elemento del regolamento introdotto a seguito degli attentanti terroristici a Parigi nel 2015, fortemente promosso dall'agenda europea sulla sicurezza e di vitale importanza nell'attuale contesto di sicurezza. Il testo consente a Europol di trasferire dati personali resi accessibili al pubblico a parti private, se necessario per sostenere le azioni degli Stati membri volte a prevenire e combattere le forme di criminalità di competenza di Europol, commesse o facilitate tramite Internet.

Disposizioni sulla governance

Le disposizioni sulla governance figuranti nella proposta iniziale della Commissione derivavano dall'approccio comune sulle agenzie decentrate dell'UE. La governance è stata una delle questioni più controverse discusse durante i negoziati. I colegislatori hanno raggiunto i seguenti compromessi:

(a) Composizione del consiglio di amministrazione (articolo 10)

La posizione comune limita il numero di rappresentanti della Commissione in seno al consiglio di amministrazione a uno anziché due (come previsto nell'approccio comune sulle agenzie decentrate).

(b) Comitato esecutivo (ex capo IV)

La proposta della Commissione prevedeva l'istituzione facoltativa di un comitato esecutivo, incaricato di fornire supporto amministrativo al consiglio di amministrazione e al direttore esecutivo. A causa della forte opposizione dei colegislatori, la posizione comune non contempla la possibilità di istituire un tale organo. La Commissione ha accettato la soppressione della possibilità di istituire un comitato esecutivo. Tuttavia, in base all'articolo 68 della posizione comune, la Commissione avrà la possibilità di valutare in futuro la necessità di istituire un comitato esecutivo. La Commissione ha spiegato ciò anche in una dichiarazione e si è impegnata a riesaminare la situazione entro i prossimi due anni. Al fine di non compromettere i futuri negoziati sulla proposta Eurojust, la dichiarazione è integrata da un'affermazione che sottolinea il valore del comitato esecutivo nella gestione delle agenzie dell'UE.

(c) Nomina del direttore esecutivo (articolo 54)

Il testo della posizione comune si discosta dalla procedura proposta dalla Commissione, che era allineata all'approccio comune sulle agenzie decentrate (preselezione dei candidati da parte della Commissione e nomina da parte del consiglio di amministrazione).

La posizione comune stabilisce una procedura secondo cui la nomina è effettuata dal Consiglio sulla base di un elenco ristretto di candidati elaborato da un comitato misto, composto da un rappresentante della Commissione e da rappresentanti degli Stati membri.

Dati tali scostamenti dall'approccio comune sulle agenzie decentrate, la Commissione ha deciso di formulare una dichiarazione politica sottolineando che il testo concordato non è pienamente in linea con i principi dell'approccio comune.

Accesso di Eurojust alle informazioni conservate da Europol (articolo 21)

A seguito di una ferma richiesta del Parlamento europeo, l'accesso di Eurojust alle informazioni conservate da Europol è stato limitato a un accesso indiretto, in base a un sistema di riscontro positivo o negativo. Ciò è in linea con la corrispondente disposizione del regolamento Eurojust.

Cooperazione tra il garante europeo della protezione dei dati e le autorità di controllo nazionali (articoli 44 e 45)

La posizione comune migliora la cooperazione tra il garante europeo della protezione dei dati (GEPD) e le autorità di controllo nazionali, assicurando al tempo stesso l'efficacia e l'indipendenza del GEPD. La cooperazione è stata rafforzata in due modi:

(a) È istituito un consiglio di cooperazione che funge da piattaforma di discussione formale per il GEPD e le autorità nazionali di controllo della protezione dei dati per discutere periodicamente la strategia generale in materia di protezione dei dati, elaborare proposte armonizzate per soluzioni comuni che richiedono un contributo nazionale, esaminare le difficoltà di interpretazione del regolamento Europol, ecc. Il nuovo consiglio di cooperazione, tuttavia, non è un organo decisionale ma solo consultivo.

(b) Una cooperazione "quotidiana" rafforzata tra il GEPD e le autorità di controllo nazionali (il GEPD si avvarrà delle competenze e dell'esperienza delle autorità di controllo nazionali ogniqualvolta esercita le sue funzioni; ci saranno ispezioni congiunte del GEPD e delle autorità di controllo nazionali, il GEPD consulterà le competenti autorità di controllo nazionali interessate nei casi riguardanti i dati provenienti da uno o più Stati membri, ecc.)

L'istituzione di un consiglio di cooperazione è stata accettata dalla Commissione. Tuttavia, al fine di garantire l'efficacia e la coerenza ed evitare inutili doppioni, la Commissione ha formulato una dichiarazione sottolineando che le funzioni esercitate dal consiglio di cooperazione istituito dal regolamento Europol dovranno essere rapidamente riprese dal comitato europeo per la protezione dei dati istituito nel contesto della riforma sulla protezione dei dati (cfr. la dichiarazione n. 2 al punto 5).

Controllo parlamentare (capo VIII)

Mediante una disposizione generale, la proposta della Commissione garantiva che le attività di Europol fossero sottoposte al controllo parlamentare, come richiesto dall'articolo 88 del TFUE.
Nel corso dei negoziati, il Parlamento europeo ha sottolineato l'esigenza di definire più dettagliatamente le modalità del controllo parlamentare.

Di conseguenza, il testo della posizione comune contempla un gruppo di controllo parlamentare congiunto. Tale gruppo sarà un organismo specializzato istituito congiuntamente dai parlamenti nazionali e dalla commissione competente del Parlamento europeo e sarà incaricato del monitoraggio politico delle attività di Europol. Il monitoraggio comprenderà, tra l'altro, le informazioni sui documenti di pianificazione e comunicazione, la consultazione del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali sul programma di lavoro pluriennale di Europol[1] e la discussione di questioni inerenti a Europol con il direttore esecutivo e il presidente del consiglio di amministrazione.

4. CONCLUSIONI

Nonostante le modifiche introdotte dalla posizione comune, il testo della posizione comune costituisce il miglior risultato possibile che la Commissione ha potuto raggiungere nei due anni di negoziati con il Parlamento e il Consiglio su un testo molto complesso.

Gli obiettivi della Commissione per la riforma di Europol sono stati conseguiti allineando Europol alle prescrizioni del trattato di Lisbona e aumentandone l'efficienza, l'efficacia e l'obbligo di rendere conto.

L'allineamento della governance di Europol ai principi enunciati nell'approccio comune sulle agenzie decentrate dell'UE non è stato ancora del tutto raggiunto, a causa della forte resistenza dei colegislatori. La Commissione avrà un ruolo nella gestione dell'Agenzia, in quanto avrà un rappresentante con diritto di voto in seno al consiglio di amministrazione e parteciperà alla preselezione del direttore esecutivo.

5. DICHIARAZIONI DELLA COMMISSIONE

1. Sull'approccio comune sulle agenzie decentrate dell'UE
"La Commissione ricorda che il testo concordato non è pienamente in linea con i principi dell'approccio comune sulle agenzie decentrate dell'UE. Pertanto, l'accordo raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio sulla governance dell'Agenzia non pregiudica eventuali proposte legislative future. La Commissione rimane convinta dei vantaggi che comporterebbe l'istituzione di un comitato esecutivo nell'ambito della struttura di governance di Europol e di altre agenzie. La Commissione riesaminerà la situazione in materia di governance di Europol entro i prossimi due anni, in particolare al fine di stabilire se siano giustificate ulteriori proposte in questo ambito."

[1] Il gruppo di controllo parlamentare congiunto fungerà anche da organismo per la canalizzazione della consultazione con i parlamenti nazionali sulla programmazione pluriennale. Ciò permetterà di attenuare l'onere di Europol di consultare 28 parlamenti nazionali e il Parlamento europeo in merito alla sua programmazione pluriennale (come previsto nella proposta iniziale della Commissione).

2. Sul consiglio di cooperazione

"La Commissione europea ritiene che, in seguito all'adozione della proposta di regolamento generale sulla protezione dei dati e della direttiva sulla protezione dei dati per il trattamento dei dati nel settore della polizia e della giustizia e alla luce dell'annunciata revisione del regolamento (CE) n. 45/2001, le funzioni esercitate dal consiglio di cooperazione istituito dal presente regolamento debbano essere svolte dal neoistituito comitato europeo per la protezione dei dati, al fine di garantire l'efficacia e la coerenza ed evitare inutili duplicazioni."